

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ROCCA S.R.L.

DA RESTUIRE IN ORIGINALE CON TIMBRO E FIRMA IN ENTRAMBI GLI APPOSITI SPAZI

Definizioni:

Rocca o il Fornitore: La società Rocca S.r.l., con sede in Crespellano (Bo), via di Vittorio, 29/31, P.IVA 03412940375

Cliente: la società che intende affidare i lavori di Zincatura elettrolitica a Rocca, identificata tramite apposizione del timbro e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali.

CGE: le presenti condizioni generali di fornitura, che hanno lo scopo di definire il rapporto contrattuale intercorrente fra Rocca S.r.l. e il Cliente. Eventuali deroghe a tali Condizioni Generali saranno valide solo se pattuite per iscritto nelle Condizioni Particolari.

Condizioni Particolari: distinto e separato accordo concluso tra Rocca ed il Cliente con lo scopo di stabilire la modalità dei pagamenti, i tempi di consegna, particolari trattamenti dei prodotti, eventuali penali e quanto non previsto nelle presenti Condizioni Generali.

Art.1 - Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (CGF) si applicano a tutte le offerte, Ordini, forniture e prestazioni di Rocca al Cliente. Tali CGF valgono e varranno per tutti gli ordini, anche futuri, tra Rocca e il Cliente.

1.2 Le presenti CGF disciplinano tutte le prestazioni di Rocca al Cliente, e sostituiscono integralmente tutte le condizioni contrattuali del Cliente anche se precedentemente concordate, nonché tutte le precedenti condizioni generali di fornitura di Rocca, salvo specifica e successiva pattuizione scritta. L'offerta (o le offerte) di Rocca prevalgono sulle presenti CGF, nelle parti incompatibili.

1.3 Le presenti CGF hanno durata a tempo indeterminato salvo specifico recesso di una parte da comunicarsi con preavviso di mesi sei. La comunicazione di recesso dalle presenti CGF non pregiudica tutte le lavorazioni in corso o per le quali siano già stati perfezionati gli Ordini, le quali continuano ad esservi soggette. Durante il preavviso, e a maggior ragione una volta risolto il presente accordo, Rocca potrà rifiutarsi di perfezionare nuovi ordini e/o di eseguire prestazioni di qualsiasi genere per il Cliente.

Art. 2 - Oggetto del contratto

2.1 Il Cliente conferisce a Rocca l'incarico di provvedere al trattamento di Zincatura elettrolitica (d'ora in avanti, "Zincatura") di manufatti ferrosi, forniti direttamente dal Cliente a Rocca, verso il pagamento di un corrispettivo per la Zincatura di ogni manufatto.

Art.3 - Zincatura elettrolitica a freddo

3.1 Le parti dichiarano che il trattamento di zincatura elettrolitica a freddo deve intendersi, ai fini delle presenti CGF, quale il solo rivestimento dei manufatti con uno strato di zinco, per la protezione dalla corrosione in atmosfera naturale (di seguito "Zincatura").

3.2 Salvo diverso e specifico accordo da prevedersi per iscritto tra le Parti, Rocca eseguirà la Zincatura a freddo secondo la norma UNI EN ISO 2081: 2009 e successive modifiche/integrazioni. Sono escluse dalla definizione di Zincatura esigenze o prestazioni particolari quali ad esempio imballaggi speciali, lavorazioni supplementari per adeguamento della qualità del grezzo in preparazione del trattamento (forature di scolo, pulizie meccaniche, tappature delle estremità con tappi conici, protezioni dal trattamento, ecc.), selezioni, sgrassaggi e/o lavaggi speciali straordinari, salvo espresso accordo scritto con il quale vengano esplicitamente concordate tali prestazioni o caratteristiche, nonché le eventuali modificazioni del corrispettivo unitario favore di Rocca.

3.3 Le Parti dichiarano, altresì, che il manufatto fornito dal Cliente deve intendersi, ai fini delle presenti CGF, quale materiale lavorato grezzo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acciaio al carbonio grezzo già idoneo al trattamento, non rivestito da altri trattamenti superficiali e/o termici, non in materiale non decapato, privo di ossidazioni già presenti sulla superficie, privo d'incrostazioni di varia natura, non composto da più parti saldate o accoppiate, senza forature che permettano il

deflusso dei liquidi di lavorazione, salvo espresso accordo scritto con il quale vengano esplicitamente concordate le prestazioni supplementari preparatorie al trattamento di Zincatura, nonché le eventuali modificazioni del corrispettivo unitario a favore di Rocca.

Articolo 4 - Offerte e Ordini

4.1 Il Fornitore procede alle lavorazioni di Zincatura a seguito della sottoscrizione da parte del legale rappresentante del Cliente o di persona munita dei necessari poteri, dell'offerta emessa per iscritto da Rocca, riportante il corrispettivo, i codici identificativi, la quantità (in peso, o nr. Pezzi) delle merci oggetto della fornitura nonché tutte le altre condizioni di lavorazione ("Offerta"), e sottoscritta dal Cliente per accettazione ("Ordine/?"). È onere del Cliente verificare che il trattamento richiesto a Rocca non risulti incompatibile con le lavorazioni successive alle quali deve essere sottoposto il materiale; è dunque onere del Cliente verificare con attenzione che gli Ordini siano conformi alle prestazioni desiderate. Le prestazioni non menzionate nell'Offerta, quindi non accettate nell'Ordine, e non incluse nelle norme ISO sopra richiamate sono da intendersi escluse.

4.2 Il Cliente potrà richiedere a Rocca, a costi preventivamente pattuiti: (i) il controllo degli spessori del rivestimento, (ii) il rapporto di collaudo dimensionale, (iii) il certificato di conformità della lavorazione eseguita, tutti riferibili ad un solo articolo e ad un solo DDT di riconsegna del documento di conto lavoro di Rocca, solo se tali richieste siano stata previamente inserite nell'Ordine, sul documento di trasporto o con nota aggiuntiva scritta prima del ritiro della merce.

4.3 Il Cliente, con costo a proprio carico, potrà richiedere a Rocca l'esecuzione di test di corrosione, previa compilazione di apposito modulo di richiesta.

4.4 In ogni caso la consegna del materiale da sottoporre a lavorazione dal Cliente al Fornitore vale come integrale accettazione da parte del Cliente delle CGF e dell'Offerta emessa da Rocca, e quindi anche dell'importo del corrispettivo unitario o dell'intera fornitura, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5.3.

Articolo 5 - Corrispettivi

5.1 I corrispettivi dei trattamenti di Zincatura vengono di regola indicati da Rocca nella documentazione di Offerta mediante listini specifici dedicati al Cliente o mediante prezzi a commessa, indicanti le quantità e qualità dei manufatti da trattare secondo le informazioni preventivamente fornite dal Cliente. I corrispettivi si riferiscono unicamente all'oggetto del contratto, ovvero alla Zincatura di manufatti lavorati e al grezzo, forniti dal Cliente. Eventuali richieste accessorie del Cliente dovranno essere pagate a parte, sulla base di quotazioni specificate in atto separato (ad es. nelle Condizioni Particolari) o nell'offerta sotto voce differente. Resta inteso che qualora il Cliente richieda di lavorare un particolare già zincato da terzi ("rilavorazione in conto lavoro"), il corrispettivo corrisponderà al doppio del prezzo di listino previsto per la medesima lavorazione.

5.2 I listini specifici dedicati al Cliente hanno sempre validità sino al 31.12 dell'anno solare in cui sono emessi; alla scadenza predetta, i listini saranno soggetti a tacito rinnovo salvo invio da parte di Rocca, entro la scadenza annuale, di listini aggiornati, da intendersi in sostituzione dei precedenti. Resta inteso che, qualora il Cliente non richieda lavorazioni a Rocca per un intero anno solare, il listino prezzi delle varie lavorazioni, indipendentemente dalla previsione di cui al presente articolo, non si rinnoverà tacitamente.

5.3 Ove il manufatto presenti conformazioni geometriche o caratteristiche chimiche che non consentano di calcolare il prezzo in sede di emissione dell'offerta da parte di Rocca, sarà onere di Rocca indicare e specificare tale motivo ostativo; in tal caso, il prezzo della fornitura verrà definito a consuntivo della medesima.

5.4 In ogni caso Rocca potrà modificare i corrispettivi pattuiti anche in corso di lavorazione indipendentemente dalla documentazione

sottoscritta, nei seguenti casi: (i) nel caso di aumenti dei costi delle materie prime (es. zinco, polveri vernicianti, ecc.) superiori al 5%, (ii) nel caso in cui lo stato, la composizione chimica o fisica dei manufatti (qualora ad esempio presentino particolari conformazioni, difetti di lavorazione, ovvero non rispettino le condizioni di ingresso di cui all'art. 3), rendano necessarie attività addizionali non incluse nel normale processo di lavorazione e/o diano origine ad un rivestimento di zinco con non conforme a quanto richiesto dalla normativa, (iii) quando il Cliente conferisca per la lavorazione materiali in quantità del 10% superiori o inferiori rispetto a quelle indicate nelle offerte ovvero (iv) quando il Cliente conferisca per singola lavorazione giornaliera quantità di manufatti così ridotte da rendere antieconomica la lavorazione ai listini normali. In tutti i predetti casi il Fornitore provvederà a darne notizia al Cliente, indicando le ragioni e l'adeguamento di Corrispettivo, osservato un congruo preavviso, restando comunque inteso tra le parti che la fatturazione minima prevista per singola fatturazione è pari ad euro 150,00 oltre ad iva di legge.

5.5 Resta inteso che in caso di

(i) lavorazione rotobarile, il minimo lavorabile è determinato in 45Kg di materiale; nel caso in cui la consegna da parte del Cliente non raggiunga il minimo lavorabile, l'importo della lavorazione verrà addebitato nella misura minima di euro 30,00; (ii) Deidrogenazione, l'importo minimo lavorabile viene stabilito in euro 40,00.

Art. 6 - Termini di pagamento

6.1 Il Cliente si impegna a pagare a Rocca il corrispettivo concordato con rimessa diretta vista fattura non più tardi alla riconsegna dei manufatti, salvo diversa indicazione espressamente inserita nell'offerta al Cliente. Trova applicazione il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

6.2 Eventuali ritardi o inadempimenti nel pagamento del corrispettivo, anche per una sola fattura, da parte del Cliente, legittimeranno altresì Rocca a sospendere ogni lavorazione favore del Cliente ivi incluso rifiutare il ricevimento di ulteriore materiale in conto lavorazione, anche se dipendente da offerta differente da quella di cui Rocca chiede il pagamento. Dal momento in cui il corrispettivo precedentemente non pagato nei termini concordati giunga nella disponibilità di Rocca, questi riattiverà le lavorazioni in un tempo ragionevolmente compatibile con il suo ciclo produttivo, riservandosi comunque la facoltà di richiedere in anticipo il pagamento delle lavorazioni, o un congruo acconto sulle stesse, in mancanza del quale potrà risolvere il presente contratto per fatto e colpa del Cliente. Troverà applicazione l'art.9 che segue.

6.3 Il periodo di tempo in cui le forniture sono state oggetto di sospensione sarà automaticamente aggiunto ai termini di consegna concordati, o a quelli normalmente attesi in relazione alle lavorazioni concordate.

Articolo 7 - Modalità di consegna e riconsegna - imballi e termini di resa

7.1 Il materiale consegnato dal Cliente a Rocca deve risultare regolarmente imballato nel rispetto delle normative di legge in tema di sicurezza; il Cliente dovrà evitare la consegna di imballi in carta/cartone in quanto produttivi di conseguenze dannose che non saranno attribuibili a Rocca; ciò a significare che al ricevimento di imballi fuori norma o inadeguati, Rocca non si riterrà responsabile di vizi/difetti subiti dal materiale, non provvederà alla loro movimentazione, e gli stessi verranno rispediti al Cliente con spese da porsi a carico di quest'ultimo, ivi incluse le spese per lo smaltimento dei c.d. imballi "a perdere".

7.2 Qualora il contenitore ospiti più articoli, gli stessi dovranno essere fisicamente separati, ciascuno con il codice di riferimento. Per la sola lavorazione a rotobarile ogni contenitore dovrà contenere un solo articolo, ed il volume non dovrà superare i 20 cm di distanza dal bordo. Il mancato rispetto di tale requisito solleva Rocca da responsabilità per conseguenze dannose.

7.3 È onere del Cliente consegnare i manufatti da lavorare presso lo stabilimento del Fornitore nei

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ROCCA S.R.L.

DA RESTUIRE IN ORIGINALE CON TIMBRO E FIRMA IN ENTRAMBI GLI APPOSITI SPAZI

tempi e con le modalità previsti nell'Offerta/Ordine, contestualmente alla consegna del relativo D.D.T. il quale deve contenere - quali termini essenziali - le specifiche del trattamento richiesto, le caratteristiche del materiale, le certificazioni da compilare a corredo della fornitura (solo se preventivamente concordate), il riferimento dell'Offerta/Ordine ed eventuali note da porre all'attenzione di Rocca (solo se preventivamente concordate). Tali condizioni sono da intendersi essenziali e necessarie al fine di rispettare il ciclo produttivo e la programmazione di Rocca. I termini di riconsegna dei manufatti al termine delle lavorazioni, concordati tra Cliente e Rocca, hanno decorrenza iniziale dal giorno successivo a quello in cui Rocca ha ricevuto i manufatti presso il proprio stabilimento. In mancanza di un accordo specifico i termini di riconsegna saranno quelli ragionevolmente necessari in relazione al ciclo delle lavorazioni concordate. In casi di ritardi nella consegna da parte del Cliente, Rocca non garantisce le tempistiche di lavorazione anche se indicate nell'offerta.

7.4 Resta inteso che, in caso di richiesta di lavorazione rotobarile, il Cliente dovrà assicurarsi che tra i manufatti consegnati a Rocca non siano presenti materiali estranei ai manufatti stessi (a titolo esemplificativo, sfridi di lavorazione, carte, plastica, stralci di imballi, mozziconi di sigarette, segatura, ecc.) ovvero tutto ciò che non sia riconducibile ai manufatti da lavorare; in caso contrario, la presenza di corpi estranei comporterà il blocco dell'impianto per il ripristino del ciclo di lavorazione e il Cliente subirà l'addebito dell'importo di euro 500,00/ora.

7.5 Nel caso in cui la lavorazione non possa essere effettuata per causa di forza maggiore (da intendersi come qualsiasi elemento al di fuori del ragionevole controllo di Rocca come ad es. scioperi, ritardi nei trasporti, manifestazioni, incidenti di stabilimento, ecc.), i termini di riconsegna sono prorogati per un tempo pari alla durata della causa di forza maggiore oltre al tempo necessario al Fornitore per re-inserire le lavorazioni nel ciclo produttivo. Ciò può valere anche nel caso in cui il materiale da zincare non corrisponda a quanto ha comunicato il Cliente nell'offerta accettata, o nel caso in cui il materiale non sia correttamente predisposto secondo le normative di riferimento, e necessità di lavorazioni aggiuntive (quale - a titolo esemplificativo ma non esaustivo, esecuzioni di forature, Pulizie meccaniche di saldature molto incrostate, pulizie con detergenti da colle o eccessivi residui di oli e grassi da lavorazione, controlli e/o selezioni per mancata corrispondenza tra i ddt ed il materiale o per danni provocati dai trasportatori). Rocca dovrà comunque informare il Cliente, senza ritardo e per iscritto, dell'insorgenza e della cessazione della causa di forza maggiore, e intraprendere tutte le iniziative utili a superare tale difficoltà ed a contenere eventuali pregiudizi per il Cliente. Qualora la causa di forza maggiore determini un ritardo superiore a 30 giorni, ciascuna delle parti può recedere dagli ordini in corso o da effettuare, fermo restando il diritto di Rocca di ricevere il corrispettivo delle lavorazioni già effettuate.

7.6 Quale luogo di consegna e riconsegna dei manufatti le parti individuano lo stabilimento del Fornitore presso il quale vengono eseguite le lavorazioni di Zincatura, restando inteso che le merci ed i manufatti viaggiano sempre a rischio del Cliente anche qualora Rocca abbia messo a disposizione il mezzo di trasporto o abbia assunto il costo o l'organizzazione del trasporto mediante l'utilizzo di un autotrasportatore terzo.

7.7 I manufatti vengono scaricati e, dopo le lavorazioni, ricaricati sui mezzi del Cliente a cura di Rocca. Particolari forme di carico/scarico, sono soggette a comunicazione preventiva al Cliente e comportano un sovrapprezzo. All'atto del caricamento, Rocca imballerà i manufatti nelle modalità d'uso per il trasporto su gomma. Il prezzo di imballi specifici richiesti dal Cliente sarà dovuto dal Cliente a parte ed in aggiunta ai prezzi stabiliti negli ordini.

7.8 Il Cliente ha l'obbligo di ritirare i manufatti nei tempi concordati o in mancanza non appena Rocca ha comunicato il termine delle lavorazioni.

Nel caso di mancato ritiro entro un mese a decorrere dal termine di resa o, in mancanza, dall'avviso di merce pronta, Rocca addebiterà un costo di stoccaggio pari a Euro 200,00 oltre iva per ogni mese o frazione e per ogni tonnellata di peso dei manufatti. Al Cliente verranno addebitati inoltre tutti i costi diretti e indiretti correlati all'occupazione delle aree nonché quelli di natura ambientale. Resta inteso che i manufatti saranno depositati in piazzali all'aperto. In ogni caso Rocca declina ogni responsabilità per la custodia ed eventuale danneggiamento del materiale non ancora ritirato, e il mancato ritiro non esenta il Cliente dal puntuale pagamento delle lavorazioni effettuate dal Fornitore.

Articolo 8 - Termini e modalità di denuncia dei vizi o difetti della fornitura; responsabilità del Fornitore

8.1 Rocca garantisce che la Zincatura dei manufatti oggetto della fornitura è conforme alle caratteristiche tecniche previste, rispettivamente, dalle norme UNI EN ISO 2081: 2009.

8.2 Il Cliente prende atto che a seguito della Zincatura elettrolitica, le caratteristiche estetiche dei manufatti possono essere variabili anche nelle colorazioni e che le campionature eseguite possono avere caratteristiche estetiche diverse dai successivi lotti di lavorazione.

8.3 Rocca non è responsabile qualora i manufatti siano soggetti a condizioni d'uso particolarmente gravose (es. per le sollecitazioni meccaniche, termiche o per l'esposizione ad ambienti corrosivi o a qualsiasi sostanza che possa aggredire lo strato di Zincatura ed il metallo sottostante in maniera non prevista dalle norme UNI sopra richiamate), salvo diversa indicazione nell'offerta.

8.4 Rocca inoltre, con riferimento ai manufatti, non è responsabile per vizi, difetti e difformità siano essi palesi od occulti, preesistenti allo scaricamento dei manufatti stessi presso lo stabilimento di Rocca, anche in termini quantitativi rispetto al materiale dichiarato dal Cliente ed effettivamente consegnato.

Qualora Rocca riscontrasse detti vizi, ne darà notizia al Cliente in modo da ottimizzare per quanto possibile la qualità delle lavorazioni. Ove, in seguito a tale segnalazione, il Cliente ordini, comunque, a Rocca di iniziare o proseguire la Zincatura dei manufatti, sarà esclusa ogni responsabilità da parte di Rocca, anche per eventuali vizi, difetti o difformità del trattamento dei manufatti.

8.5 Fermo restando quanto sopra, il Cliente ha in ogni caso la facoltà di verificare l'esecuzione delle lavorazioni prima del caricamento dei manufatti sui mezzi di trasporto presso lo stabilimento di Rocca; il Cliente ha, invece, l'onere di comunicare per iscritto a Rocca, a pena di decadenza i vizi, difetti o difformità dei manufatti zincati come segue:

- entro 8 giorni dalla consegna dei manufatti in caso di vizi, difetti o difformità palesi,

- entro 8 giorni dalla loro scoperta in caso di vizi, difetti o difformità occulti, ed, in entrambi i casi, prima del montaggio o imballaggio o utilizzo o spedizioni a terzi dei manufatti medesimi da parte del Cliente.

8.6 Ogni denuncia, da parte del Cliente, di vizi, difetti o difformità dei manufatti zincati, dovrà essere accompagnata e provata, a pena di inefficacia, da documentazione fotografica o da equipollente modalità riproduttiva, che ne certifichi la sussistenza. Tale ultima disposizione non sarà applicabile ove i manufatti zincati, di cui è stato denunciato il vizio, difetto o difformità, siano messi già nella disponibilità di Rocca, presso la sua sede.

8.7 Qualora si verificasse un evento legittimante la richiesta di interventi sui manufatti lavorati, l'unica responsabilità di Rocca consiste nell'assicurare il ripristino della conformità secondo le norme ISO sopra richiamate. Nessun'altra responsabilità può essere attribuita a Rocca quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danni da mancato guadagno, costi di smontaggio e rimontaggio, costi di trasporto, fermo cantiere,

penalità e riverse cui il Cliente sia eventualmente assoggettato. In nessun caso la denuncia di vizi, difetti o difformità autorizza il Cliente ad eseguire operazioni di riparazione sui manufatti zincati, se non in seguito al consenso espresso di Rocca, a pena di decadenza della responsabilità del fornitore.

Art.9 - Recesso e sospensione

9.1 Rocca potrà a sua scelta, recedere dal presente contratto o da tutti gli ordini in corso, o sospendere le lavorazioni, nei seguenti casi:

a) sottoposizione del Cliente a qualsiasi procedura concorsuale, o dichiarazione di insolvenza, oppure quando il Cliente dia spontaneamente corso una delle predette procedure;

b) sottoposizione del Cliente a procedura di liquidazione;

c) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente;

d) cessione dell'azienda o del ramo di azienda del Cliente, connesso alle lavorazioni di Rocca;

e) mancato tempestivo pagamento delle fatture emesse da Rocca;

f) comprovata insolvenza del Cliente (es. mediante inserimento del Cliente nell'elenco dei protesti);

g) l'esistenza di qualsiasi indizio che lasci presagire i fatti di cui sopra (articoli sulla stampa, modifiche del rating di affidamento da parte di società specializzate, risultati di bilancio particolarmente negativi, irreperibilità o inerzia del Cliente o dei suoi esponenti);

h) comunicazione da parte del Cliente di non essere in grado di fare fronte alle proprie obbligazioni nei tempi e con le modalità previste dalle CGF o da un'offerta di fornitura.

9.2 In tutti i predetti casi il Rocca avrà la facoltà di comunicare, a sua scelta, la volontà di recedere dagli ordini in corso o di sospendere le lavorazioni con preavviso scritto di giorni 10.

9.3 Qualora Rocca opti per la sospensione delle lavorazioni, il Cliente dovrà, su discrezionale richiesta di Rocca, o pagare tutte le forniture prima della consegna dei manufatti a Rocca ovvero prestare a Rocca una garanzia bancaria a prima richiesta o una lettera di credito emesse da primaria banca, atte a garantire il pagamento delle prestazioni di Rocca. Qualora dette garanzie non fossero prestate entro il termine di giorni 10, ogni rapporto contrattuale si intenderà risolto. Resta salvo il diritto di Rocca al pagamento delle lavorazioni effettuate e al risarcimento del danno.

Art.10 Esclusioni e manleve

10.1 Resta inteso che la garanzia del trattamento viene esclusa, così come deve escludersi ogni responsabilità di Rocca per vizi, nel caso in cui non siano garantite le condizioni che consentano la corretta esecuzione del trattamento stesso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualora il materiale consegnato dal cliente: (i) presenti saldature, fori ciechi e/o cavità, (ii) consti di tubi e/o tubolari con forature di scarico dei liquidi di processo errati o mancanti, (iii) consti di tubi/tubolari per i quali non può essere garantita la penetrazione interna occorrendo in tal caso trattamenti supplementari da concordarsi preliminarmente con Rocca; (iv) consti di lamiere e componenti sovrapposti; (v) consti di assemblati con materiali differenti, e/o con parti grezze e/o zincate; (vi) consti di particolari con superfici non lavorate che mostrano evidenti rugosità; (vi) consti di particolari senza fori di presa per le lavorazioni a statico.

10.2 La garanzia del trattamento viene altresì espressamente esclusa qualora il materiale consti di particolari con tubi/tubolari chiusi da ambo le parti, circostanza per la quale sin d'ora il Cliente manleva espressamente Rocca da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza e/o danno conseguente a cose e/o persone.

10.3 Resta inteso che in caso di lavorazione rotobarile, per la caratteristica del trattamento stesso, potranno verificarsi ammaccature sui particolari trattati; ciò a significare che, in occasione di tale trattamento, non potrà garantirsi l'integrità dei pezzi lavorati.

10.4 Il Cliente, una volta ricevuta la restituzione dei manufatti zincati, si obbliga a manlevare Rocca sl

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ROCCA S.R.L.

DA RESTUIRE IN ORIGINALE CON TIMBRO E FIRMA IN ENTRAMBI GLI APPOSITI SPAZI

da ogni forma di responsabilità o obbligazione per eventuali richieste di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi, ecc., derivanti da eventuali danni ai manufatti, al Cliente, a cose o persone e/o soggetti terzi, qualora causati dall'errato montaggio della merce zincata dal suo errato utilizzo, da una non corretta e/o adeguata e/o completa rimozione di parti dell'imballaggio o di parti accessorie fornite e/o inserite su richiesta del Cliente al fine di eseguire una specifica attività di zincatura (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la tappatura delle estremità di particolari in tubolare) o qualora causati da una zincatura o deidrogenazione imperfetta dovuta alle caratteristiche dei manufatti consegnati dal Cliente e/o dovuta alle specifiche di lavorazione fornite dal Cliente.

Art. 11 Trattamento dei dati personali

11.1 Ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla protezione dei dati personali (Codice della privacy) e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "GDPR") (congiuntamente, la "Legislazione sulla Protezione dei Dati"), l'individuo che rappresenta il Cliente è informato che i dati personali forniti a Rocca in seguito all'accettazione e alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, nonché i dati che, in futuro, potranno essere ottenuti da Rocca in funzione dell'instaurato rapporto professionale ("Dati del Cliente"), saranno inclusi nei sistemi di archiviazione controllati da Rocca. I Dati del Cliente saranno trattati allo scopo di mantenere, sviluppare, controllare e implementare la relazione di Rocca con il Cliente in relazione alle previsioni delle Condizioni Generali. All'accettazione delle Condizioni Generali, Rocca informerà il Cliente di qualsiasi altro potenziale tipo di elaborazione dei Dati del Cliente che possa essere eseguito, e che sarà sottoposto al consenso del Cliente stesso.

11.2 Il Cliente dichiara di essere stato informato delle finalità e delle modalità del trattamento cui sono destinati i dati forniti a Rocca, della natura facoltativa del conferimento dei dati, del fatto che i dati possono essere comunicati a: società controllate/controllanti, associate o collegate di Rocca, a società di factoring, a istituti di credito, a società di recupero crediti, a società di informazioni commerciali, a professionisti e consulenti di Rocca. Il Cliente può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione in qualsiasi momento inviando una richiesta scritta per posta a Crocca Srl, Via di Vittorio 29/31, Valsamoggia - Crespellano (Bo), o scrivendo all'indirizzo di posta elettronica commerciale@roccazincatura.it

11.3 Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni della Legislazione sulla protezione dei dati, o qualsiasi altra normativa che implementi, adatti o integri la stessa, nonché ogni altra legge sulla protezione dei dati personali in vigore.

11.4 Ciascuna delle Parti si impegna a tenere l'altra Parte indenne da qualsiasi tipo di danno, perdita, spesa e/o sanzione in qualsiasi giurisdizione, sia civile, penale, amministrativa o lavorativa e, in particolare, in caso di inizio di qualsiasi procedimento da parte del Garante italiano per la protezione dei dati o di qualsiasi altra autorità competente, che possa sorgere per l'altra Parte a causa della violazione o della mancata osservanza da parte di una delle Parti degli obblighi contemplati dalla legislazione sulla protezione dei dati in relazione alle presenti Condizioni Generali.

11.5 Se, durante il rapporto contrattuale tra le Parti, una delle Parti è considerata il responsabile del trattamento dei dati personali controllati dall'altra Parte, a cui ha accesso in virtù delle presenti Condizioni Generali, le Parti si impegnano a sottoscrivere il relativo accordo di elaborazione dei dati al fine di regolare il rapporto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, e al fine di rispettare le disposizioni della Legislazione sulla protezione dei dati.

12.1 Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Tribunale di Bologna, salvo diverso accordo tra le parti.

Letto e approvato

Timbro e firma del Cliente

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 - 1342 c.c., dichiara di aver esaminato specificamente e di approvare espressamente i seguenti

Articoli: **5.4** (modifica dei corrispettivi in determinate circostanze); **6** (Termine di pagamento e sospensione delle lavorazioni); **7** (Modalità di consegna e riconsegna – imballi e termini di resa); **8** (Termini e modalità di denuncia dei vizi o difetti della fornitura; responsabilità del Fornitore); **9** (Recesso e sospensione); **10** (Esclusioni e manleve) **12** (Controversie).

Letto e approvato

Timbro e firma del Cliente
